

2010

TRIBUNALE DI TARANTO

E DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto- II Sezione civile

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati :

- 1)Dr Gianfranco Coccioli _ Presidente
2)Dr Franco Morea _ Giudice
3)Dr.ssa Enrica Di Tursi _ Giudice relatore

N. 1264
N. 4364 ORON.
N. 2150 REP.

Ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al nr.5528- del Ruolo Generale-
anno 2008, riservata per la decisione all'udienza del 19-4-2010

tra

██████████ C.F. ██████████) E ██████████
██████████ (C.F. ██████████), entrambi residenti in ██████ alla via
██████████ rappresentati e difesi, dall'avv. Domenico Romito del Foro di
Bari, come da mandato a margine dell'atto di citazione ed avendo eletto
domicilio in Taranto in Piazza Castello 3 presso lo studio legale dell' avv.
Viviana Mancinelli

PARTE ATTRICE

CONTRO

BANCA PERSONALE S.P.A, con sede in Siena, piazza Salimbeni 3,
Cod. Fisc. , P. I.V.A. e Registro delle Imprese di Siena n. 00884060526
(Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena), in persona del Signor
Gualtiero De Felice, Direttore Titolare pro-tempore dell'Area Territoriale
Sud- Est -Succursale di Bari- e come tale , ai sensi dell'art 29 del vigente

Statuto, legale rappresentante della Banca per gli affari di detta Succursale e delle Filiali dipendenti, rappresentata e difesa dagli avv. ti prof. Umberto Morea e Francesco De Palma, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. to Francesco De Palma, in via Pitagora 67, Taranto, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

PARTE CONVENUTA

I procuratori delle parti hanno così concluso:

Per la parte attrice come da verbale del 19-4-2010 e da istanza di fissazione di udienza depositata il 21-11-2008:

a) In via principale accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o annullabilità del presunto contratto PUT collegato alla vendita di titoli di Stato negoziati in contropartita diretta dalla convenuta in favore degli attori per tutte le causali esposte in atti e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione dell'importo integrale dei titoli pari a euro 49.000,00 in favore dei signori [REDACTED] e [REDACTED] al netto delle cedole ricevute e del capitale rimborsato ed oltre risarcimento dei danni per violazione dell'art. 1337 c.c. da liquidare in via equitativa, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al di' del soddisfo ex art 1224 c.c.

b) In via subordinata, accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali della convenuta per avere violato la normativa di settore, condannare la stessa, anche eventualmente in solido con il promotore e previa risoluzione degli ordini, al risarcimento del danno che si quantifica nel valore dell'investimento oltre risarcimento dei danni

per violazione dell'art. 1337 c.c. da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al di' del soddisfo ex art 1224 c.c.

c) con vittoria di spese e competenze in favore dell'avvocato antistatario. Per la convenuta come da comparsa di risposta, con domanda riconvenzionale subordinata :

a) In via principale respingere le domande degli attori , siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto;

b) in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento di una qualunque delle domande avversarie, condannare gli attori alla restituzione alla banca delle cedole incassate e del capitale rimborsato per effetto dei contratti dedotti in lite, e comunque computarne il valore in caso di condanna della Banca al risarcimento del danno.

c) con vittoria di spese e di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e corredata da una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi ,cosi' come previsto dagli art.132 nr4 e 118 disp.att .c.p.c.nel testo introdotto rispettivamente dagli art. 45 e 52 della legge nr. 69 del 18-6-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (ossia 4-7-2009), ai sensi dell'art 58,2° comma, della legge citata.

Rilevato in fatto che , con atto di citazione del 17-9-08, [REDACTED] e

██████████ convenivano in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena per sentirsi dichiarare nulli o pronunziare la nullità o la risoluzione di tre contratti di vendita di opzioni "PUT" collegate all'andamento sui corsi su titoli azionari e specificamente: -un "Contratto di vendita di Opzioni Put collegate all'andamento sui corsi su titoli azionari -B.T.P. On Line", per un ammontare di euro 12.000, con effetto dal 25-5-1999 e con scadenza al 1-7-2006;

-un "Contratto di vendita di Opzioni Put collegate all'andamento sui corsi titoli azionari - B.T.P. Tel", per un ammontare di euro 12.000, con effetto dal 17 dicembre 1999 e con scadenza al 1 gennaio 2004;

-un "Contratto di vendita di Opzioni Put collegate all'andamento sui corsi su titoli azionari -BTP Index", per un ammontare di euro 25.000, con effetto dal 23 novembre 2000 e con scadenza al 2 agosto 2004.

In particolare gli attori eccepivano la mancata osservanza delle forme di legge per la stesura di essi e la mancata corretta e sufficiente informazione dell'investitore sul conflitto di interessi e sui rischi connessi alle operazioni. La banca convenuta, precisando di avere puntualmente osservato ogni suo dovere, come previsto dalla legge, respingeva le avverse ragioni e ne chiedeva l'integrale rigetto.

La domanda non è fondata e va respinta.

Oggetto di esame di questo Collegio è un rapporto contrattuale costituito da un meccanismo caratterizzato da un duplice scambio ed operante con le seguenti modalità: da una parte la banca paga un premio al cliente, dietro l'acquisto di un'opzione a vendere (al cliente stesso) determinate azioni, ad un certo prezzo e ad una certa scadenza, ma solo nel caso in cui il prezzo

delle azioni al momento della scadenza dell'opzione sarà sceso rispetto a quello predeterminato per l'esercizio dell'opzione.

Se al contrario il prezzo salisse, alla Banca non converrà esercitare l'opzione di vendita, perdendone così il premio ed ottenendone il cliente un guadagno.

Sostanzialmente, il cliente scommette sul rialzo (e guadagnerà il premio), la Banca invece scommette sul ribasso (e guadagnerà il differenziale fra il predeterminato prezzo di vendita e il più basso prezzo di mercato).

In virtù di quanto pattuito tra le parti, il cliente si obbliga ad acquistare, ed effettivamente acquista, titoli a rendimento fisso (BPT nel caso di specie).

Quale titolare di tali titoli il cliente ne farà propri gli interessi e il valore di liquidazione- rimborso, che avverrà alla scadenza dell'operazione, ma, il valore di tale investimento, è però vincolato a garanzia e a compensazione dell'eventuale credito al pagamento del prezzo che la Banca dovesse vantare verso il cliente, nel caso dovesse esercitare il suo diritto di vendita delle preindividuate azioni.

Va detto che gli attori non hanno assolutamente dimostrato che la banca abbia suggerito le singole operazioni, fornendo, in particolare, fuorvianti comunicazioni in ordine alla natura giuridica dell'investimento e condizionando così indebitamente la volontà del sottoscrittore, che, nel caso di specie, era stato portato a credere di acquistare unicamente l'investimento sicuro come il BPT e CTZ.

Nè è emerso che parti attrici abbiano subito, da parte della Banca, quali semplici risparmiatori, una "sollecitazione" all'investimento di strumenti finanziari in Italia, privi di prospetto informativo, con conseguente

violazione di una norma imperativa esprime un'esigenza di tutela di un interesse pubblico generale e nullità del negozio in oggetto ex art 1418- I° comma .c.c..

Dalle risultanze probatorie, e' emerso piuttosto, che l'attività si e' concretizzata in una vera e propria negoziazione, effettuata su richiesta del cliente, non essendo stata fornita alcuna prova che, l'eventuale consultazione del cliente con un dipendente della banca abbia implicato un'attività promozionale e/o di sollecitazione.

Peraltro, quanto ai doveri, che si assumono violati da parte degli attori, previsti dagli art 21 e ss del T.U. della finanza e nella disciplina contenuta nel Regolamento Consob n. 11522-98, si tratta di verificare se il comportamento della banca li abbia osservati.

In realtà tali clausole generali costituiscono gli standard basilari per garantire la chiusura e la necessaria elasticità del sistema, individuando i beni di carattere generale (interesse dei clienti, integrità del mercato ecc) sottesi alla disciplina.

Nel caso di specie, gli attori, (pur deducendo la violazione da parte della banca convenuta, del dovere di esatta informazione, di diligenza, correttezza e di trasparenza in ordine alla speculatività ed alla alta rischiosità dei titoli acquistati), non hanno fornito alcun riscontro probatorio in ordine alla asserita contrarietà a tali standard comportamentali.

Invero, dalla documentazione in atti risulta innanzitutto che il cliente riconosce in ciascuna delle tre proposte in esame, di avere precedentemente sottoscritto "un accordo quadro per la disciplina dei contratti per strumenti finanziari derivati collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute o

indici su tali valori non quotati su mercati regolamentati. Tale circostanza emerge dalla documentazione prodotta dalla banca convenuta:- allegato 1 relativo al contratto quadro deposito titoli a custodia ed amministrazione, sottoscritto da [REDACTED] e [REDACTED], in data 15-3-1988, nella Filiale della Banca del Salento di Sava, con allegato l'estratto del regolamento dei Servizi della Monte Titoli spa, ed allegati 2-3-4 relativi ai tre contratti di vendita di opzioni put collegate all'andamento dei corsi su titoli azionari - BPT ON LINE, BPT TEL e BPT INDEX, (contratti tutti sottoscritti da [REDACTED]), in particolare nella parte denominata "proposta di contratto di vendita opzioni put collegate all'andamento dei corsi sui titoli azionari", dove vi e' un esplicito riferimento al contratto quadro sottoscritto dal cliente.

Inoltre dalla stessa documentazione emerge che, nella proposta del cliente, volta a concludere i contratti in oggetto, sono chiaramente specificati tutti gli elementi che ne integravano in concreto il contenuto : sono infatti analiticamente spiegati i termini dell'operazione, gli obblighi delle parti, la determinazione del prezzo di riferimento e di quello di chiusura, nonche' i titoli azionari di riferimento quotati in Borsa.

Si rileva altresì che, in ciascuno dei tre contratti, gli investitori, con doppia sottoscrizione, affermano di "avere compreso i rischi derivanti dalle operazioni di opzione sopra indicate, avendo ricevuto specifica ed esaustiva informazione rispetto ad essi", nonche' "di essere stati preventivamente informati che le operazioni qui descritte si configurano in conflitto di interessi in quanto gli strumenti finanziari, oggetto delle suddette operazioni sono acquisiti in contropartita diretta con la Banca del Salento e

pur in presenza di tale circostanza ne autorizza l' esecuzione".

A tali elementi e dati univocamente concludenti, si aggiunge il riscontro che si ricava dal profilo del cliente in relazione al rischio che e' disposto a correre nelle considerate operazioni. Infatti dalla scheda per l'individuazione del profilo cliente depositato dalla banca convenuta, sottoscritta da [REDACTED] in data 20-11-2000, con la Banca 121 --filiale di Sava, risulta che lo stesso [REDACTED] aveva una sufficiente esperienza finanziaria correlata ad un'alta propensione al rischio con obiettivi di investimento protesi ad una "prevalenza rivalutabilita rapportata al rischio di oscillazione corsi"-ossia il massimo rischio su quelli previsti- codice 06, rispettando cosi' l'art 29. Reg.Consob.

Tale normativa stabilisce infatti che gli intermediari autorizzati debbano astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione.

Ora, considerato il profilo di rischio del cliente e le informazioni acquisite dalla banca sulla situazione finanziaria, esperienza e obiettivi di investimento del cliente, non puo' certo sostenersi che l'istituto di credito avrebbe dovuto astenersi dall'effettuare le suddette operazioni e segnalarne l'inadeguatezza, posto che le stesse risultavano, al contrario, conformi al profili del cliente, come suindicato.

Attribuire alla banca il risultato negativo dell'investimento effettuato consapevolmente ed in piena autonomia dal cliente, significherebbe assegnarle una responsabilita' oggettiva per le personali scelte di investimento, i cui rischi erano stati pienamente indicati dalla banca attraverso i documenti prodotti.

A parere di questo Tribunale, pertanto, e' risultata comunque rispettata la regola di condotta della c.d. adeguatezza.

Orbene alla luce della documentazione di cui sopra, deve ritenersi che l'istituto di credito abbia adempi

uto non solo l'obbligo di forma scritta di cui all'art 23 T.U.F., ma anche l'obbligo formale di cui all'art 28, primo comma, lett. A) del Reg. Consob, ai sensi del quale "prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimenti gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, la sua propensione al rischio.

In concreto, dalle risultanze processuali, e' emerso che il comportamento della banca e' risultato sempre improntato al rispetto dei canoni generali di correttezza, diligenza e trasparenza imposti dal T.U.F. e dal Reg. Consob suindicato.

Per tali motivi gli addebiti mossi alla Banca dagli attori sono dunque infondati e i rilievi di nullita' e di annullabilita' sollevati dagli stessi non possono trovare accoglimento.

Alla soccombenza degli attori consegue la condanna di essi al rimborso verso l'altra parte delle spese di lite, che, tenuto conto del valore della causa e dell'attivita' svolta, si liquidano in euro 50,00 per esborsi; euro 1100,00 per diritti ed euro 1500,00 per onorario, oltre IVA, CAP e R.S.G. sull'imponibile.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, lette le conclusioni delle

parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta la domanda di [redacted] e [redacted] proposta con atto di citazione del 17-9-2008 nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena, e li condanna in solido al rimborso verso l'altra parte delle spese processuali, liquidate in complessive euro 2650,00, di cui euro 50,00 per esborsi, euro 1100,00 per diritti ed euro 1500,00 per onorario, oltre IVA, CAP e R.S.G. sull'imponibile.

Taranto, 28.05.2010

Il Presidente



Il Giudice estensore



DEPOSITATA OGGI 27 GIU 2010
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL CANCELLIERE - CIV
(Renato ROMANO)

